



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

**DENOMINATA**

**«COMUNITÀ RNCD\*»**

*(\*acronimo di Raduno Nazionale Clown Dottori)*

**Libertaria di Clown & Sognatori Pratici**



# STATUTO “COMUNITA RNCD”

## Capo I

### Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

**Articolo 1 – Costituzione e denominazione** – È costituita l’Associazione denominata «Comunità Raduno Nazionale Clown Dottori», denominabile anche in breve «Comunità RNCD» Libertaria di Clown & Sognatori Pratici e nel seguito del presente atto indicata come Associazione.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L’associazione utilizzerà l’indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

**Articolo 2 – Sede e durata** – L’Associazione ha sede legale in Pontecagnano (SA) Via Sandro Pertini, 3 scala C/7 – CAP 84098 .

La sede legale può essere trasferita con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei soci e, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti, non comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L’apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

**Articolo 3 – Vincolo dell’osservanza dello Statuto** – Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale.

## Capo II

### Attività di interesse generale

**Articolo 4 – Principi ispiratori** – L’Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in

modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

L'Associazione si attiene, inoltre, ai principi ed ai valori di seguito espressi:

**Premessa: il mondo odierno.**

Il **clown** è espressione di maturità e di saggezza nella sua “sana” follia. E' capace di osservare il mondo lasciando che si rifletta in esso. Essere se stessi, in un mondo così complesso, non richiede più coraggio ma semplicemente consapevolezza. Il **clown** mette in luce l'individuo nella sua unicità e demistifica la pretesa di ognuno di essere superiore all'altro.

Nonostante gli enormi progressi scientifici, viviamo in una civiltà con problemi drammatici: il **clown** può entrare a pieno titolo nel secondo millennio, in maniera libera dalle abitudini parassitarie che non ci appartengono per raggiungere il proprio vero “sé”.

Da un punto di vista materiale viviamo in un contesto basato sulla uccidibilità e mortificazione degli esseri umani: guerre e terrorismo, devastazioni ambientali, piaghe sanitarie, profonde ingiustizie sociali, ecc. La maggioranza della popolazione mondiale vive senza protezioni sociali, senza sufficienti mezzi di sussistenza.

Da un punto di vista esistenziale, pur vivendo in società sempre più popolate, soffriamo di solitudini infinite. Disgregazione, senso di abbandono e di vulnerabilità colpiscono milioni di persone. Viviamo male le nostre relazioni sociali, all'insegna di incomprendimento e insoddisfazione. In una parola non ci sentiamo felici.

Siamo in molti a cercare delle risposte ma sembriamo capaci di riproporre quasi sempre vecchie e dannose logiche di competizione e potere. Tutti ne risentiamo, in ogni angolo della società, dalla famiglia, al lavoro, all'educazione, al tempo libero.

Globalmente avremmo enormi conoscenze, mezzi e risorse in più di un secolo fa, per stare tutti meglio, ma diciamo la verità: stiamo sempre peggio, dal punto di vista materiale, ma soprattutto della esistenza umana. Crescono insoddisfazioni e malesseri.

È opinione comune che le colpe di questo degrado della società siano da addebitare “agli altri”. Passando da un'opinione all'altra è colpa del “mercato globale”, oppure del “sistema politico-economico dominante”, o ancora di questo o quel gruppo di potere. Tutti abbiamo una soluzione in tasca, una specie di “lista della spesa” in cui sono elencate le cose che non vanno, quelle da cambiare, insomma un modello sociale alternativo e indichiamo la strada per realizzarlo. Ma è proprio così? E' tutta colpa di questo o quel governante? Di questa o quella ideologia e partito? E la soluzione sta nell'avere la “lista della spesa” giusta?

**... e se fossimo noi la causa dei nostri mali?**

Provocatoriamente folli i **clown**? Non tanto, se ci riflettiamo bene. Ognuna, ognuno di noi vive chiuso nel proprio “piccolo mondo” (fatto di amicizie, affetti, ruolo nella società). Senza accorgercene ci isoliamo sempre più dai nostri simili. Abbiamo fatta nostra l’idea che si può fare a meno degli altri e accettato di vivere in eterna competizione con il prossimo. Così abbiamo messo in un cassetto la nostra identità, il tratto umano complessivo che ci rende simili gli uni agli altri, con i nostri bisogni di pace, benessere, giustizia. Oggi lo spirito competitivo e l’individualismo sono gli aspetti predominanti della nostra società. Stiamo dimenticando, purtroppo, che tutti i più importanti progressi umani sono stati raggiunti grazie all’impegno comune, alla collaborazione di tanti individui.

Abbiamo smesso di cooperare fra noi, quindi di partecipare attivamente, lasciando fare ai vari “gruppi di potere”, che pensano e decidono al posto nostro, combinando disastri di ogni tipo.

In questo modo permettiamo ad altri di costruire la loro autorità nella società e nel mondo e, in ultima analisi, su noi stessi. Rifiutiamo, in altre parole, di ammettere una verità semplicissima: tutti noi esseri umani siamo interdipendenti, non possiamo fare a meno dell’altro per vivere, come è vero che anche l’altro ha bisogno di noi.

Il risultato del nostro rifiuto è che la nostra umanità si inaridisce nella competizione quotidiana per il guadagno, il potere, il consumo, il possesso, ecc.

Il clown aiuta a rompere gli schemi!

### **Perché ci comportiamo così ? Siamo prigionieri dell’egoismo ?**

L’egoismo individuale si diffonde, attraverso i nostri comportamenti, all’intera società: guerre, razzismo, violenza, ingiustizia, incultura, tutto questo si fa strada grazie alla nostra passività, sfiducia, mancanza di collaborazione, disimpegno.

Se ci riflettiamo non è importante mettere in rilievo quanto è ingiusto questo sistema, quanto “cattivi” sono i poteri forti. Lo sappiamo, abbiamo gli strumenti per saperlo. Il problema vero è comprendere quale è l’atteggiamento che ognuno di noi assume di fronte a tutto questo.

Il sistema di potere attuale è organizzato in modo da soddisfare le esigenze di pochi. Per mantenersi ha bisogno di una società disunita e competitiva. Noi individui, uno per uno, contribuiamo accettando di vivere con il coltello fra i denti, facendo venire meno cooperazione e spirito di fratellanza. Solo in parte ci viene “imposto” questo sistema, in realtà ne siamo gran parte responsabili. La competitività e l’isolamento rispetto agli altri, d’altra parte, alimentano le nostre paure. Ci sentiamo più soli, dunque indifesi.

L’egoismo genera in noi paura e violenza. Si diventa razzisti e violenti perché siamo attaccati al nostro piccolo mondo che abbiamo accettato di mettere in competizione con tutto e tutti. Ma è proprio questa paura e insicurezza che ci rende più vulnerabili, oggetto di prepotenza e arbitrio.

Senza cooperazione, senza fratellanza, siamo tutti meno difendibili, rischiamo di vivere tutti più insicuri, tutti meno protetti.

Come possiamo pretendere che la società sia organizzata secondo principi di giustizia, se noi per primi praticiamo esclusione e disinteresse?

Come pretendiamo di vivere nel benessere personale se non ci preoccupiamo del benessere di tutti, se accettiamo le ingiustizie ai danni altrui ?

Come pretendiamo di essere liberi se chiudiamo le porte agli altri, se accettiamo che la società escluda una parte di esseri umani dai nostri stessi diritti e libertà ?

Per questo non è provocatoria l'affermazione che abbiamo fatto all'inizio come **clown**. Del resto, chi dovremmo incolpare del nostro individualismo, del nostro egoismo? Dire che la colpa è di qualcun altro, significa solo giustificare la nostra passività, fare finta di non vedere le nostre responsabilità. Eppure queste sono tutte lì, davanti a noi.

**Partire da noi stessi, questa la premessa indispensabile, per l'inizio del cambiamento.**

**Ritrovarci negli altri, come parte del tutto, del mondo, per cambiare la realtà intorno a noi che non ci piace.**

Pace, benessere, giustizia, libertà, relazioni umane benefiche: sono aspirazioni che non possiamo realizzare da soli, standocene chiusi nel nostro piccolo mondo egoista.

Il **Clown** ci aiuta a liberarci del pregiudizio delle idee. Abbiamo tante idee del mondo, della vita. Gran parte sono luoghi comuni e convenzioni, nati per giustificare l'egoismo sociale (tipici: “i meridionali sono scansafatiche”, “i musulmani sono tutti fanatici”, “i giovani non hanno valori”, “gli impiegati pubblici sono parassiti”, ecc.) o l'egoismo personale (“tutti pensano agli affari loro”, “l'uomo è un lupo tra gli uomini”, ecc.).

Possiamo cambiare, sta a noi scegliere di farlo. E' la vera, autentica libertà, che nessuno può toglierci. Non dobbiamo aspettare l'ennesima guerra, l'ennesima violenza, magari più spaventosa, più vicina a noi. Non dobbiamo aspettare l'ennesima ingiustizia, l'ennesima prevaricazione, magari su noi stessi.

Non rimandiamo a domani quello che possiamo fare oggi. A furia di pensare a come la vita dovrebbe essere, ci sfugge la vita del momento presente. Occorre maggiore attenzione e presenza, che significa poi capacità di ascoltare, comprendere, comunicare. Cosa possiamo fare, dunque ?

- **Vivere il momento presente**, cercando di abbandonare i ruoli che assumiamo in ogni circostanza e a causa dei quali alziamo muri di incomunicabilità con l'altro. Smettiamo di passare il tempo pensando a come dovremmo essere, inseguendo idee, guardiamo la realtà per quello che è, e viviamo ogni istante con la giusta importanza e dignità, perché ogni cosa che facciamo, anche la più piccola, ha un suo valore.

- **Imparare a comunicare**, prestando attenzione, sapendo ascoltare, riflettendo criticamente.

- **Avere fiducia in noi stessi e nei nostri simili**, perché questo facilita comprensione e cooperazione e predispone alla consapevolezza.

- **Comprendere che non possiamo fare a meno degli altri**, perché siamo tutti interdipendenti.

- **Smettere di delegare**, sia pure agli individui più onesti del mondo, perché è solo attraverso la partecipazione attiva, la fine della passività, che possiamo realizzare la nostra identità, tramite il confronto con gli altri e la ricostruzione di una socialità, uno stare insieme autentici, all'insegna di cooperazione, fiducia, onestà.

#### **Verso una nuova organizzazione umana.**

Come **clown** e come “uomini interi” il nostro interesse è valorizzare e mettere al lavoro, attualizzandoli, quei principi e valori che sono espressione dei migliori tentativi umani di interazione, cooperazione, solidarietà attiva, libertà antiautoritaria: il “far da sé” alternativo alla delega; la spontaneità organizzata, orizzontale, dalla base, alternativa al verticismo, all'organizzazione burocratica; la socialità consapevole e libera come forma di messa in rete degli individui; l'irriducibilità dell'azione nella difesa di interessi “altri” da quelli di poteri e autorità costituite; la solidarietà e il mutuo soccorso alternativi all'egoismo sociale. Il **Clown** come uomo di pace.

Principi e valori che, va detto, sono stati spesso negati e contraddetti da pratiche organizzative che hanno messo gli interessi delle strutture davanti a quelli degli individui, finendo per negare le tensioni e le premesse originarie, così riproponendo logiche di potere ed egemonia che contraddicono ogni idea di libertà. Il **clown** ci aiuta a navigare “fuori dalle rotte abituali”.

La realtà odierna vede un netto prevalere di un sistema di poteri coercitivi e autoritari sui bisogni umani più autentici. L'insieme degli individui, la cosiddetta società civile, vive in larga parte passivamente, egoisticamente, senza alcuna fiducia che sia possibile cambiare, migliorare la propria vita assieme a quella degli altri. Le organizzazioni sociali, culturali, di promozione delle energie umane sono per lo più strumenti che fanno da ostacolo alla necessaria trasformazione.

**E' il momento di mettere in campo una ipotesi nuova, che è, allo stesso tempo, una speranza e una possibilità concreta.**

Tutte le vecchie forme sociali organizzate sono diventate, purtroppo, strumenti inadeguati per favorire il cambiamento. Rappresentano, anche nei casi più onesti, luoghi di potere, di autorità costruita sulla delega, sulla passività dei soci e dell'intera società. La loro funzione è aumentare le

quote di potere nella società. Sono fini a se stesse o, quando sono oneste, luoghi della non-partecipazione, dove le decisioni vengono prese da pochi individui in nome di interi gruppi umani.

Occorre tentare di costruire una strada verso la libertà, verso una forma di autentico autogoverno delle relazioni umane plurali. Il cambiamento possibile non è un mero atto spontaneo. Il cambiamento richiede impegno e scelta consapevole, perciò libera. Per questo occorrono le migliori energie delle persone che scelgono di impegnarsi comunemente, mettendo in rete e condividendo le proprie esperienze, intenzioni, emozioni. Proponiamo una organizzazione libertaria di individui, secondo la tradizione più intima e vera del clown che per sua natura non può essere sottomesso ad alcuna costrizione, condizionamento, autorità. Oggi anche l'individuo più sensibile e consapevole rischia di vivere isolatamente le proprie esperienze. Noi proponiamo la medicina dell'incontro, dello scambio, della relazione umana permanente, quindi di organizzare questo percorso, ma in forma nuova. La situazione di difficoltà epocale richiede che venga stabilita una connessione più ampia, che faccia cioè riferimento non solo alle proprie specifiche esigenze di espressione umana e realizzazione sociale (nel nostro caso la "medicina del cuore" espressione dell'umanità del clown) ma che consenta all'individuo di aprire le porte al mondo, con la possibilità di interfacciare tutte le umane sofferenze ma anche tutte le umane gioie e liberazioni. Tale forma di organizzazione possiamo costruirla come una associazione di idee, principi e valori che accomunano gli individui. Idee forti e semplici allo stesso tempo: la pace, la libertà, la giustizia sociale, l'uguaglianza, la cooperazione e la fraternità, l'antirazzismo, la democrazia partecipativa consiliare. Un mutuo soccorso attivo. Un tenue filo di speranza che possa aiutare gli individui a riconoscersi in un percorso comune, pedagogico anzitutto. Tale percorso richiede, però, che ognuno di noi individui realizzi e pratichi da se medesimo questi principi e valori, senza delegare ad altri o aspettare che altri realizzino per noi queste idee. La comunità che proponiamo di costruire è costituita da un insieme di relazioni solidali tra individui accomunati da idee e valori, che praticano il cambiamento in prima persona e, insieme agli altri, praticano il cambiamento collettivo, per un autentico cambiamento umano che si riverberi anche nel sociale. Comunità basata, quindi, su relazioni umane consapevoli, interdipendenza, ascolto reciproco e collaborazione paritetica.

**Per realizzare questa comunità occorre una "rivoluzione" nelle modalità organizzative.**

Come prima cosa, le organizzazioni sociali per noi dovrebbero esprimere un modo di vivere diverso, partecipe, attivo, da parte degli individui. Forma e contenuto dovrebbero essere intrecciati in modo indissolubile. Organizzazione, dunque, come momento della realizzazione pratica consapevole dei valori condivisi da parte dei singoli individui.

In che modo? Partiamo dallo stato generale della società.

Dato che ci troviamo in una situazione in cui il valore della cooperazione e della fratellanza, vale a dire la base di qualsiasi attività umana cosciente, costruttiva e benefica, è stato minato in profondità, occorre mettere al centro un lavoro educativo paziente che sia di aiuto emotivo (medicina dell'anima) e stimolo al protagonismo della persona. Non serve mantenere apparati, sedi centralizzate, professionisti a tempo pieno, quanto stare nei luoghi sociali umani, costruire una rete di rapporti solidali, fra individui e fra realtà. Stare in mezzo alla gente, dove vive e si riproduce, con la pratica dell'esempio e lo strumento della comunicazione.

Può cambiare il mondo ?

• **Si**, se partiamo da noi stessi, senza affidarci a qualcosa o qualcuno che risolva i problemi per noi;

• **No**, se pensiamo di cambiarlo da soli.

In questo apparente paradosso sta il fondamento del progetto. In tal senso vogliamo liberarci della responsabilità di “dover cambiare il mondo”, o guarire gli esseri umani dal loro “male di vivere” perché il mondo (e ogni persona) cambia solo se lo vuole una moltitudine di individui liberi e perciò consapevoli e allo stesso tempo interconnessi. Senza, pertanto, alcuna ansia di affermare il primato della nostra iniziativa, di una qualche organizzazione. Senza l'ansia di primeggiare. Soltanto, con la consapevolezza che il nostro impegno ci aiuta ad affermare la nostra identità umana, ci fa vivere con dignità, con interezza, ci fa stare meglio. Chiamiamolo un sano “egoismo alla rovescia”.

**Il gusto** di pensare liberamente e criticamente, di dirlo apertamente. Il gusto di difenderci e aiutare coloro che si fanno partecipi perché ci sentiamo liberi e non perché “obbligati” da alcun “senso del dovere morale” o da regole organizzative. Facciamo riferimento a quella rete di solidarietà umana, spesso inconsapevole e nascosta, che pure esiste nella società e continua nonostante tutto ad opporsi alla barbarie crescente. E' questa vera e propria “rete di “resistenza” di “esistenza” umana” all'ingiustizia e alla sopraffazione, fatta da migliaia di individui, intrecciati fra loro spesso inconsapevolmente, che pensiamo vada portata alla luce per costruire, grazie ad essa, una società umana accogliente, finalmente liberata. La rete esiste già, non va tanto organizzata, quanto piuttosto portata consapevolmente alla luce. In questa attività potremo incontrare e relazionarci, cooperare, con le migliori espressioni dell'impegno umano nei campi più svariati: artisti, scrittori, attori, attivisti sociali (sindacalisti, ecologisti, animalisti, difensori dei diritti civili, ecc.) perché il clown come curatore di anime ha bisogno di incontrarsi e cooperare con chi anela disinteressatamente a migliorare il mondo e combattere le ingiustizie in una sinergia costruttiva e trasformativa complessiva.



**Il lavoro** che serve nella società è accompagnare la crescita degli individui - a partire da noi stessi – con i nostri tempi, i nostri modi, sulla strada del recupero della nostra identità umana, fino alla riscoperta del valore della cooperazione. Un lavoro capillare, certosino, dunque, con il quale non dobbiamo mai sostituirci all’impegno in prima persona degli individui: spingere, sollecitare, mai sostituirci. La delega è il primo dei muri da abbattere. Attraverso l’azione cosciente, la realizzazione pratica, coerente, dei valori umani da parte dell’individuo è possibile propagare l’esperienza del cambiamento, vale a dire che è davvero possibile per ognuno cambiare e, attraverso questo cambiamento che parte da noi stessi, cambiare le relazioni esistenti attorno a noi, quindi contribuire al cambiamento complessivo della società. Siamo noi individui che possiamo praticare in prima persona, non è l’organizzazione che può praticare al posto degli individui. La comunità libertaria e solidale di Clown Dottori e Sociali è pertanto una organizzazione di valori e metodologia condivisi collettivamente e di tante, distinte, quotidiane pratiche individuali, che possono anche realizzarsi attraverso iniziative e momenti collettivi, ma non devono aspettare gli “eventi” o i “proclami” di questa o quella “autorità” per agire. Gli individui partono da loro stessi per cambiare - **pratica individuale** -, quindi scelgono di condividere con altri individui idee e valori comuni se pensano giusto che anche la società cambi in meglio - **pratica collettiva**. Questo è il circolo virtuoso che possiamo innescare. Le strutture organizzative devono essere “leggere”, funzionali allo svolgimento delle attività quotidiane, che sono di informazione, di denuncia, di lotta. Le strutture devono essere decentrate territorialmente e socialmente.

L’elemento centrale da far vivere è la socialità: essa va ricostruita, come uno stare insieme nuovo, libero e consapevole. Va ricostruita nei luoghi dove la gente vive e si riproduce. Attraverso una autentica socialità viene messo in discussione il piccolo mondo egoista di ciascuno. Si può realizzare non tramite interventi organizzativi esterni ed estranei, ma attraverso la quotidianità nelle piccole azioni di ogni individuo. Pensiamo a una comunità intessuta da una fitta rete di relazioni umane, che ciascuno di noi tesse quotidianamente. Al centro della comunità libertaria e solidale c’è, in estrema sintesi, il nostro impegno e la nostra pratica in prima persona, da mettere al servizio della ricostruzione di una nuova socialità.

**Dunque il fulcro della nostra pratica comunitaria è sempre e solo il singolo individuo, la singola persona, il singolo uomo e la singola donna, il singolo clown.**

L’identità umana oggi non è solo nascosta, ma frantumata. Entriamo nelle situazioni indossando volta a volta maschere diverse (nel lavoro siamo in un modo, in casa in un altro). Generiamo infiniti microcosmi incomunicabili fra loro. E’ importante favorire la ricomposizione dell’individuo, affinché riusciamo ad essere noi stessi in ogni situazione, abbassando le maschere. Per questo è necessario mettere in rete i diversi aspetti della nostra pratica di cura con altri ambiti di

intervento sociale e culturale, intrecciandoli in modo da ricondurli allo stesso filo, qualunque sia il tipo di attività che svolgiamo. Questo filo conduttore è dato da un insieme di principi e valori (le idee, appunto) e da una pratica individuale cosciente, su cui riconoscersi. Questo è possibile se non costruiamo una organizzazione meramente specialistica, “monotematica” ma invece fondiamo un nuovo impegno umano e sociale, capace di lasciar esprimere l’identità umana nei suoi molteplici aspetti e, quindi, nella sua interezza.

Occorre una vera e propria **Rivoluzione Culturale Antiautoritaria** - perciò Libertaria - alternativa ai principi dominanti. C’è bisogno di uno strumento di comunicazione umanistico, che faccia piazza pulita dei sistemi di potere, degli apparati, che aiuti ogni individuo a realizzarsi e le collettività a riconoscersi e difendersi. Il nostro non è nient’altro che un elogio alla sana follia del **Clown**.

Nasce da qui la **“Comunità, libertaria e solidale di clown dottori e sociali”**, denominata **“Comunità RADUNO NAZIONALE CLOWN DOTTORI”**, una possibilità, uno spazio e uno strumento di condivisione delle esperienze umane individuali e collettive. Il clown è un individuo non atomistico o immateriale, isolato o asociale, o privo di legami ed identità, è uno “stato di grazia”, un essere “umano intero” attivo, libero e consapevole, definito nella sua “singolarità” plurale dentro una “con-vivenza” o **“Koinonia”** che nel suo significato originario (greco) designava il concetto di **“ciò che si ha in comune (Koiné) nella diversità”** (venendo poi assorbito dal latino attraverso la parola **“communio”**, cioè **società/comunità**. La stessa “società” in molti casi è più attenta ad educare i nostri figli alla competizione, alla matematica, alla scienza, ai diritti, all’ambiente ed alla geografia, ma noi ci chiediamo: chi si preoccuperà di far sentire meno soli tanti giovani che vivono ai margini di questo modello di società - non più comunità – ma fatta di non luoghi? Allora l’aggettivo latino **“communis”** a sua volta alla base del verbo comunicare composto dalla proposizione **“cum”** e dall’aggettivo **“munis”**, il cui iniziale significato era quello di **“condivisione di una carica”** resta uno dei principi fondamentali della nostra associazione: **“idea di reciprocità = bisogno di comunità”**. Una condivisione vera, una “carica emotiva”, di un voler **“immaginare insieme”** come ‘esistenza’ unica, irripetibile, definibile nel suo essere insieme. Un individuo che determina il cambiamento e non lo subisce passivamente dalle strutture economiche, sociali, culturali e politiche entro cui vive, pensa ed opera: insomma una comunità, libertaria di clown “dottori e sociali, di sognatori pratici.

Con il **clown**, il “prendersi cura” – attraverso la creatività delle arti e della scienza - assume un significato specifico: assumersi un compito di vita, dove non è predominante né l’esterno (aver cura di qualcuno), né l’interno (curarsi qualcosa), bensì l’impegno che si prende è il senso ed il valore che si dà all’essere umano ed alla vita nel suo significato più profondo e più ampio. **In**

ALLEGATO “2” AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/05/2019  
REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO AL N. 1887 IN DATA 11/GIUGNO/2019

**questo caso il valore che diamo al “prendersi cura” è costituito dal senso della corresponsabilità.** In questo principio, c'è un aspetto emancipante dell'educazione: il “prendersi cura dell'altro” diventa un **“prendersi cura di se stessi”**. Questo presuppone e richiede l'affermazione di un principio di libertà fuori e contro ogni forma di autoritarismo. **In questo la figura del Clown nella nostra comunità assume il principio dell'azione libertaria e solidale perché l'autentica libertà si estrinseca nella affermazione della “cura reciproca”, del sostegno e mutuo appoggio (auto e mutuo aiuto) delle persone, in armonia con la madre terra.**

Per questo l'associazione si struttura nella centralità della figura del **Clown** “Dottore” e “Sociale” come “uomo possibile”, “autentico”, “uomo intero e profondo” che può “prendersi cura” di tutti i mali dell'uomo e della madre terra. Una figura non letteraria, una figura non solo finalizzata ad essere “operatore sociale” stabile e/o istituzionalizzato ma un **“uomo intero”, “non maschera”**, fondamentalmente “processo ri-creativo” e finale di una ricerca di soggettività che recupera la sua autentica e profonda identità: “il clown che è dentro ognuno di noi: il nostro bambino interiore”. Il **Clown** come specchio di tutto nel ritrovarsi, nella cura di “sé”, nel mettersi in gioco, nell'andare verso un “se” (senza accento), un “se” in movimento, in dono e in volo verso una relazione che si possa “prendere cura” anche degli altri.

L'associazione promuove e sviluppa un concetto di salute individuale e sociale non solo chimica-biologica che si attiva e si può recuperare nella armonia (“eudemonia”), nell'autonomia culturale, nella libertà di scelta del singolo individuo. L'uomo da sempre sta dentro l'orizzonte dischiuso della felicità e della salute e da sempre è compreso entro il grande cerchio che essa forma in quanto principio e fine di tutta la sua vita. L'uomo è da sempre in cammino verso la sua felicità e salute e quindi uno dei nostri compiti è promuovere un “educazione” che “risvegli” l'individuo nelle sue capacità e possibilità di felicità e salute. In questo senso l'associazione promuove la “pratica del sogno” o meglio individua “l'utopia” e “la speranza” come gli strumenti fondamentali per avviare un processo di “risveglio” e “guarigione” di tutti i mali della nostra società. Tale moderna e antica **‘paideia’** parte dalla coltivazione del dubbio, del sospetto e dello stupore, quale capacità dell'individuo consapevole e libero di meravigliarsi nell'essere al mondo e d'apprezzare situazioni, eventi, circostanze come occasioni, sia dal punto di vista estetico che etico.

L'associazione con le sue azioni intende promuovere **“la ricerca della felicità”** attraverso la **“disciplina della serenità”**.

La comunicazione in **“rete”** o in **“cerchio”** non è finalizzata al confronto come possibile conflitto fra diversità. Ma, è sempre rispettosa e gelosa della ricchezza cognitiva ed esistenziale dell'individuo, della libera scelta del proprio stile di vita e degli autonomi percorsi personali della propria esistenza.

L'associazione è sempre e comunque lo spazio di libertà e di progetto che ogni individuo con le sue idee, i suoi sogni e le sue utopie, dal di dentro o dal di fuori, riesce a promuovere per sé e per gli altri.

La **“Comunità RNCD”, libertaria e solidale di Clown Dottori e Sociali** fonda il suo progetto e la sua pratica sulla piena indipendenza da istituzioni e gruppi di potere, aspirando a quella trasformazione e realizzazione umana capace di restituire alle donne – tutte - e agli uomini – tutti - pace e benessere, libertà e fraternità, diritti e dignità, in una società libera da ogni forma di oppressione e discriminazione.

### **Valori, metodologia pratica consapevole, mezzi della rete libertaria.**

**I valori**, che sono altrettanti obiettivi e modi di vivere, possono essere i seguenti: cooperazione e fraternità, giustizia sociale, libertà, indipendenza, antiautoritarismo.

Crediamo profondamente che sia necessario costruire una società retta secondo giustizia. Per noi giustizia vuol dire, anzitutto, benessere per tutte e tutti, senza distinzioni etniche, religiose, sessuali. Quindi uguaglianza, equa distribuzione delle risorse. Solidarietà invece di egoismo. Dignità invece di profitto. Umanità invece di mercato. Per fare questo è necessario tornare a cooperare e sentirsi fratelli e sorelle in una grande famiglia, quella umana. L'indipendenza, da “gruppi di potere”; da “potentati economici” - nella sostanza - da tutti coloro che si ergono come “proprietari” della società; è necessaria per affermare una pratica individuale e collettiva autenticamente libera. Occorre, insieme, mettere da parte ogni autorità, ogni logica autoritaria. Non è con la forza che si impongono i cambiamenti. Questo è il principio della vera libertà, la libera scelta consapevole. Questi stessi valori esprimono i tanti, singoli, distinti programmi sociali della rete di individui e organismi territoriali presenti nella comunità libertaria e solidale.

**La metodologia pratica consapevole**, individuale e collettiva, è lo strumento per esprimere la tensione al cambiamento. Essa sarà caratterizzata dalla ostilità al principio della delega, dal fare auto-organizzato. Partecipazione, democrazia diretta, indipendenza.

La delega è lo strumento con il quale abbiamo finora rinunciato alla nostra responsabilità e, di conseguenza, alla nostra libertà. Va contrastata con forza, perché ne siamo culturalmente imbevuti. Ad essa corrisponde la nostra inazione. Non più delegare significa cominciare a partecipare, quindi a praticare. In forma indipendente, perché dobbiamo salvaguardare il nostro agire da interessi estranei ai nostri. Partecipare, tutti e tutte, decidere, tutti e tutte, agire, tutti e tutte. Non è un obbligo, un vincolo morale, soltanto l'unica possibilità di praticare con successo il cambiamento. Questa è la democrazia diretta, non delegata. Dal punto di vista della pratica organizzativa nella comunità libertaria e solidale si privilegia il momento consiliare nelle discussioni. Il principio autoritario delle gerarchie va intaccato nel profondo, per liberare le energie migliori di ogni

individuo e aiutare un sano spirito di collaborazione. Per questo anche il modo di riunirsi e discutere diventa decisivo. C'è bisogno di mettere ogni individuo in grado di scambiare “**da pari a pari**” con gli altri. Un cerchio, senza “primi” e senza “ultimi”, dove la “narrazione”, cioè la profonda compenetrazione dell'individuo con le proprie esperienze di vita, prenda il posto dell'«intervento», cioè le parole dette e usate pensando a quale effetto creeranno negli altri, piuttosto che a quello che realmente sentiamo. Un modo per aiutare la reciproca comprensione tra persone e la risoluzione dei conflitti.

Immaginiamo una rete di relazioni umane che condividono gli stessi valori, rispetto a cui gli individui possano riconoscersi. Allo stesso tempo non tutti praticeranno questi valori con la stessa intensità. Chi è più attivo, chi pratica con maggiore intensità, può rappresentare, attraverso se stesso, il percorso condiviso dalla comunità, ma non la comunità intesa come “organizzazione”. I valori condivisi della comunità libertaria e solidale si esprimeranno attraverso le tante, distinte pratiche individuali presenti nella rete. La stessa natura del clown è al tempo stesso massima indipendenza dalle strutture di potere, dalle reti tematiche, dai singoli organismi. Su tutto il resto, dentro la comunità libertaria e solidale potranno esprimersi più voci, anche in contrasto fra loro, facendo spazio a quella “sana follia” del Clown. La libera dialettica dovrà essere favorita al massimo grado. Tutto, in tal senso, deve essere rimesso alla volontà delle collettività umane di riferimento. Gli obiettivi della comunità libertaria e solidale possono essere realizzati unicamente attraverso l'attività e la realizzazione pratica dei singoli soci (in ciò si esplicita il concetto di “sognatori pratici”. Senza questa attività dei soci, nessuna organizzazione può pensare di realizzare alcunché, salvo arrogarsi il diritto, l'autorità, di decidere al posto degli altri. Per finire, la pratica cosciente, come partecipazione attiva improntata ai valori della giustizia e della libertà, significa entrare in conflitto con l'arbitrio e l'ingiustizia, significa lottare. Lotta intesa come tensione al superamento dello stato di cose esistenti per migliorare la propria vita e quella degli altri. Nell'azione di cambiamento, individuale e collettivo, si procede attraverso prove, confronti, scontri, una dialettica che può produrre conflitto. Ma per noi il conflitto non è un fine o un metodo, quanto piuttosto la possibile conseguenza della pratica del cambiamento consapevole. La stessa figura del clown è conflitto, passione, compassione e amore.

**I mezzi**, come abbiamo accennato sono quelli necessari ad alimentare la comunicazione permanente con l'insieme della società. Anzitutto attraverso fogli tematici, ai quali possono fare riferimento fogli di struttura, territoriali, nazionali, associativi, ecc.

La comunicazione internet è un altro aspetto decisivo, costruendo una rete di nodi di scambio ricca e multiforme. Vanno costruite anche reti telefoniche per poter comunicare in tempo reale

con gli/le aderenti alle reti attraverso messaggi SMS. Le reti avranno i loro momenti di iniziativa più ampi, trasversali, nazionali, attraverso “campagne” di intervento.

La pratica della socialità trasversale, dello scambio di esperienze, si darà per mezzo degli “Incontri”: iniziative pubbliche aperte, che si svolgeranno in ambito nazionale, regionale, cittadino, territoriale. Campeggi, raduni, piazze tematiche, eventi culturali e didattici in luoghi come cinema e teatri, scuole, centri sociali, ambienti di lavoro, di studio e di ricerca avranno lo scopo di coniugare arte e scienza. Gli “Incontri” saranno caratterizzati dalla ricerca della socialità come momento e luogo di scambio fraterno e dalla multimedialità come mezzo di comunicazione: laboratori esperienziali, rappresentazioni teatrali, proiezioni video-musicali, dibattiti e seminari, esposizioni di autoproduzioni, feste e convivialità. L’obiettivo sarà quello di accompagnare la crescita dell’individuo in un contesto collettivo che si riconosca per idee e valori comuni. Uscire dalla individualità dell’essere soli con la propria vita per entrare in una visione e pratica più ampia, questo il senso degli “Incontri”. Utilissimi, in tal senso, anche gli “Incontri” che si svolgeranno nelle piccole comunità (di lavoro, di studio, ecc.), senza obiettivi organizzativi precisi, ma con il solo scopo di aiutare la rigenerazione di un clima di fiducia e scambio solidale, di migliorare i rapporti umani, stimolare la collaborazione di gruppo.

Importanti saranno anche i momenti seminariali di verifica delle esperienze concrete e di arricchimento del patrimonio di valori della rete.

La comunità libertaria e solidale si doterà di organismi di coordinamento, luoghi non decisionali, che si costituiranno al solo scopo di alimentare lo scambio di esperienze e informazioni e per aiutare lo sviluppo e la costruzione del movimento: clown “uomini interi”.

La Comunità libertaria e solidale di clown dottori e sociali si impegna ad elaborare un **“Manifesto per la solidarietà del Clown”**. Il Manifesto rappresenterà, sinteticamente, la base di lavoro comune e condiviso fra tutti gli aderenti alla comunità libertaria e solidale. Attraverso l’adesione al Manifesto si esprimerà la volontà di entrare in connessione con un insieme di individui e soggetti, condividendo una pratica comune consapevole, caratterizzata da principi, valori e metodo condivisi.

Il Manifesto esprimerà anzitutto la necessità di realizzare una vita sociale degna, in armonia con il proprio benessere, concependo il cambiamento come cambiamento anzitutto di se stessi. Benessere proprio e benessere degli altri intrecciati in modo indissolubile. Giustizia sociale, quindi, libertà, antiautoritarismo, non delega, comunicazione attiva e trasparente, questi sono i principi e valori di massima contenuti nel Manifesto. Sinteticamente il Manifesto conterrà i seguenti impegni:

- *non violenza e rispetto per la vita, per l’ambiente;*
- *giustizia sociale, uguaglianza di diritti, solidarietà, partnership fra uomini e donne;*

ALLEGATO “2” AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/05/2019  
REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO AL N. 1887 IN DATA 11/GIUGNO/2019

• *tolleranza, libertà da ogni autoritarismo, superamento di ogni discriminazione razziale, sessuale, religiosa, sociale.*

Per quanto riguarda la metodologia pratica, i soci tendono a realizzare una pratica comune basata su:

• *essere disponibili ad andare verso l'altro, come parte di sé (che significa mettere da parte il pregiudizio nel confrontarci con gli altri);*

• *realizzare coerentemente gli impegni sopradetti, attraverso una pratica concretamente solidale;*

• *affermare, attraverso la realizzazione coerente degli impegni, che ognuno può cambiare e attraverso il proprio cambiamento favorire il cambiamento umano più generale.*

**Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte** – L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

- I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
  - i. l'associazione, attraverso la centralità della figura del Clown "Dottore" e "Sociale", promuove la realizzazione di comunità gioiose e amorevoli, concepite per il coinvolgimento delle persone nei loro contesti sociali e, in particolare, a soggetti appartenenti a particolari fasce di disagio quali: persone con problemi di ordine psicologico e psichiatrico; persone ammalate; persone diversamente abili (portatori di diversa abilità); persone socialmente svantaggiate; persone in carcere; bambini, giovani anziani sofferenti patologie fisiche o psichiche che abbiano carattere temporaneo o permanente, anche all'interno delle strutture sanitarie ove esse siano ricoverate;
  - ii. promuovere e realizzare, attraverso lo studio sistematico, l'indagine, la sperimentazione, la divulgazione e l'applicazione delle potenzialità salutari per il corpo, la psiche e lo spirito della persona, una "azione di buona salute" con particolare riguardo al fenomeno della risata (gelotologia) attraverso gli approcci umanistici di auto e mutuo aiuto nel "prendersi cura" delle persone;

- iii. promuovere e realizzare azioni volte ad attivare nella persona le sue risorse personali, cioè le possibilità di “auto-guarigione” (prendersi cura di se), nel più generale concetto di medicina olistica;
  - iv. promuovere e realizzare azioni di supporto e sostegno alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione in campo socio sanitario, assistenziale e del disagio sociale;
  - v. promuovere la responsabilità sociale per la salute, attraverso attività che permettano di evitare di danneggiare la salute di altri individui, proteggere l’ambiente e assicurare un uso sostenibile delle risorse;
  - vi. promuovere e sostenere le "azioni di buona salute" in tutti gli ambiti della comunità socio-sanitarie sulla base dei principi generali stabiliti dalla CARTA di OTTAWA e al documento finale della Conferenza di JAKARTA del 1997 che si sintetizzano: 1. costruire una politica pubblica per la salute; 2. creare ambienti favorevoli; 3. Dare forza all'azione della comunità; 4. sviluppare le abilità personali; 5. riorientare i servizi sanitari.
- II. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera g, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
- i. sviluppare azioni di ricerca nel campo della medicina olistica e dell’auto-aiuto, finalizzate alla diffusione di un approccio mirato alla presa in cura dell’intera persona e non solo della malattia, anche mediante la costituzione di comitati tecnico-scientifici;
  - ii. sviluppare azioni di diffusione dei risultati delle ricerche;
- III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
- i. promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni, eventi e raduni al fine di costruire una rete con altre associazioni aventi scopi e modalità di azione analoghe;
  - ii. utilizzare, per il conseguimento degli scopi sociali, ogni mezzo di propaganda e diffusione come stampa, radio, televisione, web, invio di stampati occasionali e/o periodici stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta o con altri mezzi.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall’Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata; l’individuazione delle attività



diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che la effettuerà secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e del decreto ministeriale ivi previsto e richiamato.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

### **Capo III**

#### **Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo**

**Articolo 6 – Volontari** – Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

**Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo** – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione da' conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

#### **Capo IV** **Il rapporto sociale**

**Articolo 8 – Requisiti dei soci** – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

**Articolo 9 – Richiesta di adesione** – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un'altra organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale del Consiglio direttivo o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora il registro unico nazionale del Terzo settore non sia ancora stato istituito, al registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro

unico nazionale del Terzo settore può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente.

**Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione** – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.

**Articolo 11 – Ricorso avverso la denegata iscrizione** – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto. – **Accoglimento della domanda di adesione** – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

**Articolo 12 – Ammissione a socio delle persone giuridiche** – Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

**Articolo 13 – Categorie di soci** – I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; volontari; onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

**Articolo 14 – Durata dello status di socio** – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 19 dello Statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

**Articolo 15 – Diritti dei soci** – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

**Articolo 16 – Restrizione dei diritti per i soci minorenni** – I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.

I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

**Articolo 17 – Obblighi dei soci** – I soci hanno il dovere di:

- a.* rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b.* tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c.* svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d.* eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;

- e. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f. pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

**Articolo 18 – Morosità del socio** – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi degli articoli seguenti.

**Articolo 19 – Perdita della qualifica di socio** – La qualifica di socio si perde per:

- a. decesso;
- b. mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
- c. rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;

**Articolo 20 espulsione. – Espulsione e sospensione del socio** – L'espulsione e la sospensione del socio possono avvenire per i seguenti motivi:

- a. inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c. in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;

a seconda della gravità della violazione contestata.

**Articolo 21 – Sospensione dai diritti legati allo *status* di socio** – I diritti legati allo *status* di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo *status* di socio.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea dei soci, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

**Articolo 22 – Procedimento per l'espulsione del socio** – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

**Articolo 23 – Cancellazione dal Libro dei Soci** – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso ai sensi dell'Articolo 18 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso all'assemblea oppure alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

**Articolo 24 – Effetti della perdita dello *status* di socio** – La perdita dello *status* di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

## **Capo V Organi e cariche sociali**

### Sezione I

#### *Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali*

**Articolo 25 – Organi sociali** – Sono organi sociali:

- a.* L'Assemblea dei Soci;
- b.* Il Consiglio Direttivo;
- c.* Il Presidente;
- d.* Il Collegio dei Sindaci (o Revisori dei Conti se costituito).

**Articolo 26 – Cariche Sociali** – Sono cariche sociali:

- a.* il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b.* il Vice-Presidente;
- c.* il Segretario-Tesoriere;
- d.* il Presidente del Collegio dei Sindaci (o Revisori dei Conti se costituito);

**Articolo 27 – Libri Sociali** – L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a.* Il Libro dei soci;
- b.* Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- c.* Il Libro dei verbali del Comitato direttivo;
- d.* Il Libro dei verbali del Collegio dei Sindaci ( o Revisori dei Conti se costituito);

L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del Capo VI del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

**Articolo 28 – Elezione degli organi e delle cariche** – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario-Tesoriere possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, qualora lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno. Il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti elegge il rispettivo presidente.

In sede di costituzione, i soci fondatori nominano gli organi e le cariche sociali, che rimangono in carica per tre anni.

**Articolo 29 – Durata degli organi sociali** – La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro del Consiglio Direttivo per due mandati consecutivi, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

**Articolo 30 – Appartenenza all’Associazione** – Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l’eccezione dei componenti del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti (che possono essere nominati anche esterni).

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o Sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Articolo 31 – Conflitto di interesse** – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell’Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell’Associazione stessa, previa delibera dell’Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dal Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

**Articolo 32 – Elettività e gratuità delle cariche** – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i componenti del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti.

## Sezione II *L’Assemblea dei soci*

**Articolo 33 – Composizione** – L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all’Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

**Articolo 34 – Presidenza dell’Assemblea dei soci** – L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.



Il Presidente è coadiuvato dal Segretario-Tesoriere dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

**Articolo 35 – Verbalizzazione dell'Assemblea dei soci** – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente

Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

**Articolo 36 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci** – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità e con almeno dieci giorni di preavviso. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 10 (dieci) giorni.

**Articolo 37 – Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria dei soci** – L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro e non oltre il 30 maggio e per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

**Articolo 38 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci** – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità e con le stesse modalità di preavviso dell'assemblea ordinaria (art 37). L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 10 (dieci) giorni.

**Articolo 39 – Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci** – La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Articolo 21 e per i quali l'Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 19, lettera c) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a.* la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b.* un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- c.* l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

**Articolo 40 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria** – L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

**Articolo 41 – Competenze dell'Assemblea ordinaria** – L'Assemblea dei soci delibera in materia di:

- a.* nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b.* costituzione del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti ai sensi dell'Articolo 66 del presente statuto e nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c.* approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d.* deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e.* deliberazione sull'esclusione degli associati;
- f.* approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g.* indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- h.* approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- i.* individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- j.* adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- k.* eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l.* approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15

(quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;

- m.* approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- n.* approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- o.* determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- p.* atti di straordinaria amministrazione;
- q.* contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni.
- r.* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Articolo 42 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria** – L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

**Articolo 43 – Competenze dell'Assemblea straordinaria** – L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- a.* modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b.* scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;
- c.* scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

**Articolo 44 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega** – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

**Articolo 45 – Modalità di espressione del voto in Assemblea** – Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei presenti. Il Consiglio Direttivo.

**Articolo 46 – Costituzione e durata** – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio. Chi è stato componente del Consiglio Direttivo per due mandati consecutivi, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

**Articolo 47 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo** – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e/o altre persone, anche estranee all'Associazione

I componenti del Collegio dei Sindaci – Revisori dei Conti e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

**Articolo 48 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo** – Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo *status* di socio.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

**Articolo 49 – Incompatibilità** – La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti.

All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

**Articolo 50 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo** – Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

**Articolo 51 – Convocazione del Consiglio Direttivo** – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

**Articolo 52 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo** – La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

**Articolo 53 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo** – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti (anche con delega) tutti i suoi componenti in prima convocazione e/o qualsiasi sia il numero in seconda. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate in ogni caso a maggioranza dei voti dei presenti.

**Articolo 54 – Competenze del Consiglio Direttivo** – Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a.* deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b.* delegare determinati compiti al Presidente;
- c.* delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d.* curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari;
- e.* eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f.* individuare le attività diverse ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dell'Articolo 5 del presente statuto; amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- g.* fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- h.* vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i.* promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- j.* redigere un apposito regolamento e/o documenti organizzativi che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita interna associativa;
- k.* assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedendo al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- l.* ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- m.* assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- n.* stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- o.* predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- p.* elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- q.* deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- r.* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre ed in ogni caso non oltre il 30 maggio dell'anno di riferimento;
- s.* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro e non oltre il giorno 30 del mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- t.* proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- u.* curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- v.* deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- w.* deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Articolo 55 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo** – Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

**Articolo 56 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo** – Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III  
*Il Presidente*

**Articolo 57 – Rappresentanza legale** – Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei soci che il Consiglio Direttivo.

**Articolo 58** Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

**Articolo 59 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica** – Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

**Articolo 60 – Revoca del Presidente** – L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti.

In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

**Articolo 61 – Competenze del Presidente** – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a.* convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b.* curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c.* sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d.* emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- e.* verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f.* rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;



- g.* predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- h.* redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- i.* vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j.* eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- k.* in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi; stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- l.* assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

#### Sezione IV

##### *Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo*

**Articolo 62 – Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo** – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

**Articolo 63 – Rappresentanza del Vice Presidente** – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

**Articolo 64 – Il Segretario-Tesoriere** – Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a.* l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b.* l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro

istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;

- c.* l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d.* la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e.* la regolazione degli interventi in Assemblea;
- f.* la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g.* la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
- h.* la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

La carica di Segretario è compatibile con quella di Tesoriere.

**Articolo 65 – Il Segretario-Tesoriere** – Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Tesoriere sono:

- a.* tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b.* tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c.* riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d.* predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

#### Sezione V *Il Collegio dei Sindaci*

**Articolo 66 – Costituzione del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti** – Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti, qualora lo ritenga opportuno.

L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a.* totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b.* ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c.* dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

**Articolo 67 – Composizione del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti** – Il collegio dei Sindaci si compone di tre o cinque componenti effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a.* coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b.* il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli amministratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli enti da questa controllate;
- c.* coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

All'atto dell'accettazione della carica, i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

ALLEGATO "2" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/05/2019  
REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO AL N. 1887 IN DATA 11/GIUGNO/2019

**Articolo 68 – Presidente del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti** – Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

**Articolo 69 – Durata in carica** – La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. – **Sostituzione dei componenti del Collegio** – In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Sindaci, subentra uno dei componenti supplenti eletti.

Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del triennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea dei soci per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.

**Articolo 70 – Compenso dei Sindaci** – Qualora i componenti del Collegio dei Sindaci siano individuati tra persone non aderenti all'Associazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 71 – Competenze del Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti** – Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio dei Sindaci, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e del successivo Articolo 72 del presente Statuto.

ALLEGATO "2" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/05/2019  
REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO AL N. 1887 IN DATA 11/GIUGNO/2019

Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

**Articolo 72 – Revisione legale dei conti** – L’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a.* totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b.* ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c.* dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

## **Capo VI** **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Articolo 73 – Entrate dell’Associazione** – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- a.* contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b.* contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all’Associazione;
- c.* contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d.* contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e.* contributi di organismi internazionali;
- f.* rendite patrimoniali;
- g.* donazioni e lasciti testamentari;
- h.* proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell’Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell’Articolo 75 del presente statuto;
- i.* il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, debitamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
- j.* proventi dell’attività di raccolta fondi: donazioni;
- k.* ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

**Articolo 74 – Quota sociale** – La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale per ogni rinnovo d'adesione fatto salvo l'iscrizione di nuovi soci nel corso dell'anno.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intransmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

**Articolo 75 – Proventi derivanti da attività diverse** – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

**Articolo 76 – Patrimonio sociale** – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

- a.* beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b.* eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c.* eventuali avanzi netti di gestione;
- d.* donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le

modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

**Articolo 77 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare** – Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

**Articolo 78 – Esercizio sociale** – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 79 – Redazione e presentazione del bilancio** – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

**Articolo 80 – Bilancio sociale** – L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

**Articolo 81 – Trasparenza** – Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**Articolo 82 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi** – L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a.* la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b.* la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 117/2017;
- c.* l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d.* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per



l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

- e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Articolo 83 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi** – L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Articolo 84 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio** – L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Norme di chiusura

**Articolo 85 – Assicurazione** – Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Articolo 86 – Responsabilità** – I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis,

2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

**Articolo 87 – Norme di funzionamento** – Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

**Articolo 88 – Norme residuali e rinvii** – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto composto da 44 pagine inclusa la presente costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria di modifica dello Statuto dell'Organizzazione di volontariato denominata «Comunità Raduno Clown Dottori» del 25/05/2019.

Il Segretario Verbalizzante

**Saverio Memoli**

Il Presidente

**Vincenzo Maddaloni**

I soci Presenti Assemblea del 25/05/2019